

TI_GERICHTE 52.2016.389 vom 12. Dezember 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-12-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2016.389

FR: TI_GERICHTE 52.2016.389 du 12 décembre 2016

IT: TI_GERICHTE 52.2016.389 del 12 dicembre 2016

Regeste

Commessa pubblica. Inidoneità di una ditta che non occupando personale non può essere ritenuta in grado di eseguire la commessa. Il coinvolgimento di società madre o filiali di un medesimo gruppo nel caso concreto non è ammesso

Erwägungen

E. 1

non è quindi evidentemente in grado di fornire in proprio quanto richiesto. Non vi riuscirebbe nemmeno facendo capo ad un prestito di manodopera, dato che una simile operazione le è preclusa in virtù dei vincoli sanciti dalla legge, in particolare dall'art. 37 cpv. 2 lett. c e d RLCPubb/CIAP. 2.3. Tale conclusione non muta nemmeno se si volesse tenere in considerazione il fatto che gli operai che eseguirebbero le opere appaltate verrebbero messi a disposizione non da un esterno qualsiasi ma da società che ruotano tutte attorno al gruppo W_____, sulla base dell'assistenza logistica, amministrativa ed operativa che le varie entità si prestano. In effetti, da un punto di vista delle normative vigenti in materia di commesse pubbliche, le società del gruppo (società madre o filiali) che formalmente non hanno partecipato al concorso sono considerate come un qualunque terzo, indipendentemente dai sussistenti rapporti interni. Possono certo essere coinvolte dalla ditta concorrente principale, là dove ammesso, quali consorziate, subappaltatrici o fornitrici. In caso contrario, tuttavia, esse rimangono estranee alla procedura d'appalto, di modo che le caratteristiche specifiche di ogni componente del gruppo non vengono automaticamente trasposte alla società concorrente ai fini della valutazione della sua offerta (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang , Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 2. ed., Zurigo 2013, n. 648; Martin Beyeler , Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurigo 2012, n. 1374 e segg., n. 1669; STAF B-1600/2014 del 2 giugno 2014 consid 1 e 4 pubblicata in BR 2015 pag. 21; sentenza del Tribunale cantonale amministrativo di Basilea Campagna del 21 gennaio 2015 (810 14 319) consid. 5.4, parzialmente pubblicata in BR 2016 pag. 236; sentenza del Tribunale amministrativo dei Grigioni del 5 luglio 2012 (U 12 49), consid. 2; sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna del 2 settembre 2014 (7H 14 173), consid. 4.5). Diversa sarebbe la situazione se l'offerta fosse presentata da una succursale, per l'effetto vincolante diretto della società principale (Martin Beyeler , nota alla sentenza pubblicata in BR 2015 pag. 21). Tant'è che anche in concreto, giustamente, le regole di gara facevano distinzione tra la documentazione da inoltrare per la filiale e per la succursale (cfr. cap. 3 CPN 102 I/104 pag. 5). Nella fattispecie, l'offerta è stata inoltrata dalla sola CO 1, società anonima che ha personalità giuridica e autonomia propria, indipendente da tutte le altre persone giuridiche appartenenti al gruppo. Alla holding (o ad altre affiliate del gruppo) non veniva fatto alcun riferimento se non per alcuni documenti allegati all'offerta, comuni a tutti i componenti del gruppo (dichiarazioni SUVA, perdita di

guadagno in caso di malattia, cassa pensioni LPP). Ne segue dunque che la CO 1 deve essere esclusa dalla procedura per inidoneità giusta l'art. 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb siccome sprovvista del personale necessario per svolgere la commessa in proprio, non potendo in queste circostanze entrare in linea di conto un travaso di maestranze da una società all'altra.

3. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso è accolto e la decisione di aggiudicazione annullata siccome lesiva del diritto. Disponendo questo Tribunale degli elementi necessari, la commessa è aggiudicata direttamente alla ricorrente (art. 18 cpv. 1 CIAP), unica concorrente rimasta in gara, avendo gli altri concorrenti rinunciato a ricorrere contro la decisione municipale di delibera. 4. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa. 5. La tassa di giustizia è posta a carico del solo committente soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAm), essendosi la deliberataria rimessa al giudizio del Tribunale. L'ente banditore verserà all'insorgente un'indennità per ripetibili, ridotta in considerazione del fatto che il patrocinatore è intervenuto in causa solo dopo l'inoltro dell'atto ricorsuale (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza:

E. 1.1

la decisione del CO 2 del 21 luglio 2016 è annullata;

E. 1.2

le opere di pavimento in legno per la nuova palestra delle scuole elementari di _____ sono aggiudicate alla RI 1, _____. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico del CO 2. Alla RI 1 viene restituito l'importo versato a titolo di anticipo delle spese processuali. Il comune di Massagno verserà a quest'ultima fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni enunciati all'art. 83 lett. f LTF. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.